

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
**Torna la pex e l'esclusione
da tassazione dei dividendi**
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Poggiani a pag. 23

Nel decreto varato dal governo anche il rinvio all'1 luglio della tassa da due euro sui pacchi

Una manovra fiscale per decreto

Pex, impatriati, iper-ammortamento: una raffica di novità

Cancellata la previsione che limitava il regime di esenzione esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o sotto 500 mila euro

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Ripristinato il regime di esclusione da tassazione dei dividendi (dividend exemption) e il regime della participation exemption (Pex). Cancellata la previsione che limitava il regime di esenzione esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Slitta al prossimo 1° luglio la tassa da due euro, introdotta dalla recente legge di bilancio, sui piccoli pacchi di provenienza extra Ue.

Queste alcune delle novità inserite nel decreto fiscale approvato ieri dal Consiglio dei ministri ed avente l'obiettivo di introdurre misure urgenti in materia tributaria ma anche destinato a garantire l'operatività della Pubblica amministrazione.

Pacchi. Il contributo fisso di due euro sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra Ue, introdotto dalla recente legge di bilancio, viene sospeso fino al 30/06/2026 al fine di consentire all'Agenzia delle dogane di adeguare i propri sistemi informatici; il rinvio, però, pare rispondere anche a una strategia più estesa.

Permute. Un ulteriore intervento riguarda la modifica della decorrenza del nuovo regime Iva relativo alle operazioni permutative e, fatti salvi i comportamenti già adotta-

ti (ante 2026), in relazione alle disposizioni di cui al comma 139, dell'art. 1 della legge 199/2025, le disposizioni indicate dal comma 138 si rendono applicabili alle operazioni eseguite in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dall'1/01/2026.

Impatriati. L'art. 2 modifica il comma 154 dell'art. 1 della legge 232/2016 in tema di regime fiscale agevolato e prevede l'applicazione delle disposizioni citate ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027.

Avviamento. Per i soggetti che redigono il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali IAS/IFRS (banche, assicurazioni, intermediari finanziari vigilati e società quotate) si interviene con l'introduzione del comma 5-ter nell'art. 86 del dpr 917/1986 (Tuir) introducendo una tassazione rateizzata in cinque rate dell'avviamento negativo, riguardante operazioni di cessione di azienda o di ramo di azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli occupati.

Interessi. Si introduce anche una esenzione per gli interessi sui titoli obbligazionari corrisposti, a partire dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2028, ai sistemi di garanzia dei depositanti, di cui all'art. 96 del Tuir, in considerazione del possibile e consistente incremento dei rendimenti.

Agenzie di viaggio. Slitta al 1° maggio, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informatici, l'applicazione della ritenuta del 23% alle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo, agenti marittimi e aerei e agenti di imprese petrolifere che la legge di bilancio 2026 aveva fissato al 1° marzo 2026. La base imponibile resta modulata in base alla struttura dell'agenzia poiché, in assen-

za di dichiarazioni per utilizzo di dipendenti, la stessa si determina sul 50% (11,5% effettivo) delle provvigioni mentre scende al 20% (4,6% effettivo), se l'agenzia dichiara di avvalersi di dipendenti o collaboratori.

Iper-ammortamento. Il decreto elimina la clausola che limitava il beneficio fiscale ai soli beni strumentali prodotti in Europa o nei Paesi dello Spazio economico europeo e, con questa modifica, le imprese potranno accedere all'agevolazione anche acquistando tecnologie e macchinari da fornitori extra Ue ma nell'ulteriore considerazione che la detta agevolazione si rende applicabile agli investimenti effettuati dall'1/01/2026.

Credito d'imposta. Per le imprese che hanno già presentato le comunicazioni di cui al dl 19/2024 e i cui investimenti rispettano i requisiti di ammissibilità del dm 24/07/2024, per l'anno 2026 spetta un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni citate ma con riferimento agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge 232/2016; entro il prossimo 30 aprile, il Gse comunicherà il credito spettante sia all'impresa sia all'Agenzia delle entrate.

Sport. Se l'ammontare complessivo corrisposto agli atleti partecipanti alle manifestazioni sportive dilettantistiche (dalla data di entra in



vigore del decreto fino al 31/12/2026) non supera l'importo di 300 euro non si rende applicabile alcuna ritenuta, di cui all'art. 30 del dpr 600/1973, ma se l'importo supera la soglia, l'intero ammontare è soggetto a ritenuta alla fonte,

Dividendi. Si ricorda che la legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) aveva modificato i regimi di dei dividendi esenti e delle partecipazioni esenti di cui agli articoli 87 e 89 del dpr 917/1986 (Tuir) restringendone l'ambito, con la conseguenza che, a decorrere dall'1/01/2026, l'esenzione del 95% su dividendi e plusvalenze era condizionata al possesso di una partecipazione diretta pari al 5% o un valore fiscale pari a 500.000 euro, rendendo molto più selettivo l'accesso all'agevolazione indicata.

Con l'art. 11 del decreto in commento, quindi, si interviene sulle dette discipline riformando gli articoli 59, 87, 89 e sul comma 3-ter dell'art. 27 del dpr 600/1973 in tema di ritenuta a titolo d'imposta. La detta ritenuta, con aliquota fissata all'1,20% e a titolo d'imposta, deve essere applicata sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a una imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'UE o negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

Riscossione coattiva. Per i carichi, di cui alla lett. b) comma 3 dell'art. 3 del dlgs 110/2024, relativamente ai quali risulta decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata deve essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, di cui al citato comma 3.

Conti correnti. Si introduce una modifica dell'imposta di bollo posta a carico delle persone fisiche che passa da 100 euro a 118 euro a partire dagli estratti conto e dai rendiconti emessi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. (riproduzione riservata)

— © Riproduzione riservata — ■



La sede del Mef